

REPUBBLICA ITALIANA

Annó 66° - Numero 21

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 25 maggio 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

STATUTI

COMUNE DI CAMPOFRANCO

COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

COMUNE DI ARAGONA

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

SOMMARIO

Statuto del Comune di Campofranco.	Pag.	3
Statuto del Comune di San Giuseppe Jato	»	16
Statuto del Comune di Aragona. Modifiche ed integrazioni.	»	30

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE S.

STATUTO DEL COMUNE DI CAMPOFRANCO

(Provincia di Caltanissetta)

Lo statuto del comune di Campofranco è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 29 del 9 luglio 2004, successiva modifica è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte prima, n. 35 dell'8 agosto 2008.

Si pubblica, di seguito, il nuovo statuto, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 3 del 15 febbraio 2012.

Titolo I

IL COMUNE DI CAMPOFRANCO

Art. 1

Il Comune

1. Il comune di Campofranco, di seguito chiamato Comune, è costituito dalla comunità e dal territorio di Campofranco, delimitato secondo gli attuali confini geografici.

2. Il Comune ha il proprio logo e gonfalone.

3. Il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con il logo del Comune nelle cerimonie, nelle altre pubbliche ricorrenze e, comunque, ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa.

4. La giunta comunale, o il sindaco, può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali ove sussista un pubblico interesse.

5. L'utilizzo improprio (o non autorizzato) del logo del Comune è disciplinato e sanzionato dalle vigenti norme di settore.

6. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Piave.

Art. 2

Autonomia statutaria

1. Lo statuto comunale, di seguito chiamato statuto, è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statuarie con essi incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

3. Il Comune, nel rispetto della sua autonomia di azione, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

Art. 3

Autonomia regolamentare

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge, ed in osservanza delle disposizioni del presente statuto, il Comune adotta regolamenti per la disciplina delle materie e delle funzioni di propria competenza.

2. La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvo quanto previsto dal successivo art. 24 - punto 6/a.

Art. 4

Principi, finalità e obiettivi socio-economici

1. Il Comune ispira la sua azione ai principi che mirano a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui e a promuovere una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale.

2. Ai fini della promozione e del perseguimento dello sviluppo civile, economico e sociale della comunità locale, il Comune nel rispetto delle competenze e delle leggi vigenti può sviluppare rapporti con altri popoli, altre pubbliche amministrazioni e altri enti, pubblici e privati, per attività di comune interesse.

3. Il Comune collabora con lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti e istituzioni nazionali ed internazionali, che hanno competenza su materie di interesse locale per lo studio e la ricerca di soluzioni e problematiche relative alla popolazione locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

4. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può decidere gemellaggi con uno o più comuni nazionali ed internazionali ai fini di incrementare la pace, la solidarietà e la conoscenza tra i popoli, assumendo le conseguenti spese di rappresentanza nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

5. Il Comune, nell'ambito delle sue funzioni:

a) persegue la valorizzazione, unificazione ed integrazione dell'autonomia locale a livello nazionale ed europeo, nel rispetto dei principi di solidarietà e di collaborazione economico-culturale;

b) promuove il miglioramento della qualità della vita della comunità, garantendo al contempo la pari opportunità di vita e di lavoro ad ambo i sessi, il completo sviluppo della convivenza sociale;

c) tutela i soggetti più deboli ed emarginati della comunità, promuovendo il potenziamento dei servizi sociali per una effettiva fruizione da parte di tutti i cittadini, con particolare riguardo agli anziani ed ai ceti meno abbienti;

d) tutela il diritto alla salute dei cittadini anche tramite una adeguata politica informativa;

e) favorisce e sostiene iniziative di volontariato o associazionismo a fini sociali;

f) promuove lo sviluppo della cultura, sostenendo le iniziative educative, sportive e ricreative mediante il potenziamento delle sue strutture, e favorendo forme collaborative con realtà pubbliche e private;

g) promuove la salvaguardia, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale-naturalistico del territorio, tutelandone la vocazione turistica;

h) favorisce lo sviluppo economico della comunità e la piena occupazione, promuovendo l'iniziativa economica con particolare riguardo alla piccola e media impresa, all'artigianato ed alla cooperazione;

i) tutela l'ambiente quale bene comune, rimuovendo le cause di degrado e di inquinamento dell'habitat naturale, anche attraverso più incisive forme di controllo del territorio;

j) promuove iniziative socio-culturali e ricreative a favore dei giovani, onde consentire lo sviluppo di momenti di aggregazione sociale diretti a debellare fenomeni di discriminazione razziale o di criminalità, e favorendo al contempo la diffusione di una cultura della legalità;

k) esercita ogni altra iniziativa diretta al generale miglioramento delle condizioni socio-economiche della comunità, informando la propria azione al rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficacia.

Art. 5

Albo pretorio istituzionale

1. È istituito l'albo pretorio nel sito web del Comune per la pubblicazione degli atti e provvedimenti amministrativi secondo le modalità previste dalla legge.

2. La pubblicazione deve garantire l'integralità, l'accessibilità e la facilità di lettura.

3. Le deliberazioni, le determinazioni, nonché tutti gli atti monocratici di natura gestionale ricevono adeguata pubblicazione mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente per gg. 15 consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

4. Il segretario dell'ente è responsabile della pubblicazione e si avvale della collaborazione del messo comunale in ordine alle attestazioni di avvenuta pubblicazione.

5. È garantita ed assicurata pubblicità degli atti comunali mediante individuazione di spazio idoneo definito "bacheca comunale", ove affiggere in modalità cartacea i documenti che ricevono pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

6. Le procedure di pubblicazione sull'albo pretorio informatico sono disciplinate dalla normativa regolamentare di settore, cui si rinvia.

Art. 6

Funzioni

1. Il Comune, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento giuridico, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio di competenza, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.

3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Stato, e dalla Regione, in osservanza del principio di sussidiarietà.

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco.

2. Il Comune promuove condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e assicura la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali propri.

3. La durata in carica degli organi comunali è fissata dalla legge.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è eletto con le modalità previste dalla legge. Il numero dei consiglieri assegnati all'ente è determinato dalla normativa di riferimento.

2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa, funzionale e contabile e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

3. Il consiglio comunale è presieduto dal suo Presidente, in caso di sua assenza è presieduto dal suo vice presidente. In mancanza di entrambi, la presidenza della seduta è assunta dal consigliere più anziano presente in aula.

4. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nel regolamento del consiglio comunale.

5. Il regolamento del consiglio comunale, approvato a maggioranza assoluta, prevede le modalità di funzionamento dell'organo, determina le modalità per fornire servizi, attrezzature e risorse finanziarie e la disciplina di gestione delle risorse assegnate anche per il funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

6. Il medesimo regolamento disciplina, altresì, la costituzione, i poteri ed il ruolo dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari permanenti, temporanee e speciali per fini di controllo, di garanzia, di inchiesta e di studio. Le commissioni speciali devono essere rappresentative di tutti i gruppi consiliari. La presidenza delle commissioni di controllo e di garanzia, se costituite, deve essere attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

7. Le adunanze consiliari, di norma, sono pubbliche e hanno luogo nella sala della sede municipale all'uopo destinata. Possono svolgersi in altra sede nei casi previsti dal regolamento del consiglio comunale. Il medesimo regolamento stabilisce, inoltre, i casi in cui è necessaria la seduta segreta al fine di garantire la libertà di espressione dei consiglieri e la riservatezza delle persone interessate.

8. Alle sedute del consiglio comunale possono partecipare, senza diritto di voto, il sindaco, la giunta comunale, i dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini nelle forme e nei modi previsti dal regolamento del consiglio comunale.

9. Il gettone è liquidato trimestralmente, entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre sulla base delle risultanze dei verbali di ciascuna riunione.

10. Lo svolgimento della seduta che dovesse svolgersi oltre le 24 ore, dà luogo alla corresponsione di un solo gettone di presenza.

Art. 9

Convocazione del consiglio comunale

1. La convocazione dei consiglieri è disposta dal presidente del consiglio con avvisi scritti contenenti le questioni iscritte all'ordine del giorno, da consegnarsi al domicilio o nel diverso luogo comunicato dal consigliere interessato. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima convocazione del consiglio è disposta con i criteri e le modalità stabilite dalla legge. Al consigliere

neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, spetterà la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente. Il presidente è eletto dal consiglio comunale dopo le operazioni di giuramento, convalida e surroga, con la maggioranza assoluta di voti nella prima votazione; è richiesta, invece, la maggioranza semplice nella seconda votazione. Il consiglio, nella medesima seduta, elegge altresì un vice presidente.

3. Le sedute del consiglio comunale possono essere di prima o di seconda convocazione. Per la validità delle sedute di prima convocazione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati. La mancanza del numero legale, anche in corso di seduta, comporta la sospensione di un'ora dall'adunanza consiliare in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Per la validità delle sedute di prosecuzione o seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno due quinti dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni ai fini del calcolo del numero dei consiglieri pari a due quinti, si computano per unità. È fatto, comunque, salvo il rispetto di maggioranze diverse inderogabilmente previste da norme di legge vigenti. Nelle sedute di prosecuzione non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

4. A tutela dei diritti delle opposizioni, l'avviso della convocazione deve contenere la data della seduta, nonché l'avviso che, nel caso in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum necessario, la seduta avverrà in seconda convocazione, secondo le modalità prescritte dal regolamento del consiglio comunale.

5. Il consiglio si riunisce in seduta ordinaria o urgente.

6. Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

7. Le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi antecedenti il giorno stabilito per la riunione. A tal fine, nell'avviso di convocazione non verrà computato, ai fini del rispetto dei termini, né il dies a quo né il dies ad quem.

8. In caso di urgenza il consiglio comunale può essere convocato e notificato con un anticipo di almeno 24 ore.

9. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato nell'albo pretorio istituzionale lo stesso giorno in cui viene consegnato ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da favorire la più ampia presenza dei cittadini ai lavori consiliari. Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie; le riunioni straordinarie hanno luogo per determinazione del presidente o su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti di ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio. La riunione straordinaria deve aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente al quale il segretario darà tempestiva comunicazione. La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento può comportare per entrambi la revoca dell'incarico con apposita delibera-

consiliare, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

10. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al precedente comma e deve essere effettuata almeno 24 ore prima della seduta. In tal caso, nonché nell'ipotesi di convocazione urgente notificata 24 ore antecedenti la seduta, qualora il consiglio non ne ravvisasse l'opportunità o l'urgenza della trattazione, può rinviare la riunione alla seduta successiva.

11. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute convocate d'urgenza e quello relativo ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo pretorio istituzionale almeno 24 ore prima della riunione.

12. I fascicoli inerenti le proposte di deliberazioni e la relativa documentazione, saranno posti in visione ai consiglieri comunali almeno cinque giorni prima della seduta di convocazione, in caso di sessione ordinaria, ridotte a 24 ore in caso di urgenza.

Art. 10

Consiglieri comunali

1. L'entrata in carica, la surrogazione, le dimissioni, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri comunali sono disciplinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità. Hanno il dovere di partecipare alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari e comunali di cui fanno parte.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie, le informazioni e gli atti in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per l'accesso agli atti e per il funzionamento del consiglio comunale.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del consiglio. La proposta di deliberazione, redatta dall'ufficio competente su indicazione del consigliere proponente, è trasmessa al presidente che la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale dopo che l'ufficio competente ne ha concluso l'istruttoria. Il diritto di iniziativa si esercita anche mediante presentazione di emendamenti scritti su proposte di deliberazione all'esame del consiglio comunale.

5. Ogni consigliere può rivolgere al sindaco e agli assessori comunali interrogazioni su problematiche di competenza dell'amministrazione comunale ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il regolamento del consiglio comunale disciplina le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte.

6. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni sono attribuiti ai consiglieri comunali le indennità, i compensi e i rimborsi spese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

7. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

8. Un quinto dei consiglieri comunali può richiedere la convocazione del consiglio su argomenti di competenza dell'organo medesimo. In tal caso, il presidente dovrà

provvedervi entro giorni 20 decorrenti dall'assunzione al protocollo dell'ente della relativa richiesta. La seduta consiliare, così convocata, dovrà tenersi entro 30 giorni decorrenti dall'assunzione al protocollo della relativa richiesta. In caso di inerzia del presidente, si osserveranno le norme di settore vigenti.

Art. 11

Il presidente

1. Il consiglio comunale, espletate le operazioni di giuramento convalida e surroga, procede all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice presidente. In caso di sua assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento anche di questo, dal consigliere presente che abbia riportato il maggior numero di preferenze individuali (consigliere anziano). Il presidente rappresenta il consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del consiglio, concede la parola, giudica l'ammissibilità dei documenti presentati, annuncia il risultato delle votazioni con l'assistenza di tre scrutatori da lui scelti, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare che venga espulso dall'aula il consigliere che reiteratamente violi il regolamento o chiunque del pubblico che sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.

Art. 12

Revoca del presidente

1. Il presidente resta in carica per tutta la durata del consiglio comunale. Oltre che per dimissioni volontarie, esso cessa dal suo incarico in caso di impedimento permanente o revoca.

2. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei consiglieri assegnati. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di dieci giorni e comunque non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Il consigliere anziano convoca e presiede la seduta in cui viene discussa la proposta di revoca.

3. La mozione di revoca, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi (2/3) dei componenti del consiglio, determina la cessazione della carica di presidente.

4. La richiesta di revoca può avere seguito solo in presenza di grave negligenza nei compiti assegnatigli dalle leggi, dai regolamenti o dal presente statuto, ripetute violazioni dei doveri d'ufficio o se, nell'esercitare la propria funzione, mantenga un comportamento tale da pregiudicare gravemente il corretto esercizio della suddetta funzione.

5. In caso di revoca, le funzioni di presidente del consiglio comunale sono esercitate dal vice presidente, sino all'elezione del nuovo presidente.

Art. 13

Forme di garanzia o di partecipazione delle minoranze

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Le modalità di funzionamento e di costituzione di dette commissioni saranno stabilite da apposito regolamento del consiglio comunale.

3. Per gruppo di opposizione si intende quel gruppo appartenente ad una lista elettorale diversa da quella che sostiene il sindaco in carica.

Art. 14

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al sindaco e al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capogruppo.

2. I gruppi consiliari possono essere costituiti dal numero minimo di tre componenti, se appartenenti alla medesima lista. Sono consentiti gruppi costituiti da un solo componente qualora formati da candidati alla carica di sindaco risultati non eletti, ovvero se trattasi di un unico consigliere risultato eletto in una determinata lista.

3. I gruppi consiliari devono essere costituiti da un numero di tre componenti anche se originati da diversa collocazione politica dei consiglieri rispetto alle liste elettorali, o da variazioni interne ai gruppi intervenute nel corso del mandato (gruppi misti).

4. Qualora non si eserciti tale facoltà, e fatti salvi i limiti numerici di cui ai precedenti commi, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

5. Può essere istituita la conferenza dei capigruppo, anche allo scopo di fornire ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri comunali un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale.

6. L'apposito regolamento disciplinerà il funzionamento e le specifiche attribuzioni della conferenza dei capigruppo.

Art. 15

Decadenza dalla carica

1. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale scopo, il presidente a seguito dell'avvenuto accertamento della terza assenza consecutiva non giustificata, provvede con propria comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicare al consigliere interessato l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento della medesima.

3. Scaduto questo ultimo termine, il consiglio comunale esamina gli atti e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

Art. 16

Sindaco

1. Il sindaco, eletto direttamente dai cittadini, rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

2. Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto a turno unico contestualmente all'elezione del consiglio comunale con le modalità previste dalla legge.

3. Egli esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al Comune.

4. Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione.

5. Il sindaco può delegare singole attività ad assessori e consiglieri comunali. Ad essi può conferire anche l'incarico di rappresentano in riunioni, cerimonie e manifestazioni alle quali non possa intervenire personalmente.

6. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 17

Cessazione della carica

1. Il sindaco dura in carica sino alle elezioni del successore. Nelle more intercorrenti tra la scadenza naturale del mandato ed il subentro del successore, potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, dimissioni, o decesso del Sindaco, la giunta comunale decade, mentre il consiglio comunale rimane in carica fino a nuove elezioni. Sino all'insediamento del commissario straordinario il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco sono immediatamente esecutive ed irrevocabili, non necessitano di presa d'atto, e dovranno essere comunicate dal segretario comunale agli organi competenti.

Art. 18

Impedimento permanente del sindaco

1. L'impedimento permanente del sindaco, quando non è oggettivamente riscontrabile da parte del consiglio comunale, viene accertato da una commissione di tre persone nominate dalla giunta comunale e composta da soggetti estranei all'amministrazione comunale, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

2. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede sentita la conferenza dei capogruppo.

3. La commissione nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni dalla nomina, relazione al consiglio comunale sulle ragioni dell'impedimento.

4. Il consiglio comunale si pronuncia sulla relazione in seduta segreta entro dieci giorni dalla sua presentazione.

Art. 19

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

2. Il consiglio comunale entro dieci giorni dalla presentazione della relazione esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

3. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio dedicata alla valutazione della relazione sullo stato di attuazione del programma.

Art. 20

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco e della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dai due terzi (2/3) dei consiglieri assegnati all'ente. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei Consiglieri assegnati, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata ne consegue la immediata cessazione della carica degli organi del Comune e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del comune, nonché all'amministrazione dell'ente ex art. 15 legge regionale 11 settembre 1997, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni.

4. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco non può essere proposta prima del termine di 24 mesi dall'inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni (180) del mandato medesimo.

Art. 21

Esperti del sindaco

1. Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

2. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato. Gli esperti devono essere dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito.

3. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

4. Tutte le nomine fiduciarie demandate dal sindaco decadono al momento della cessazione per qualsiasi motivo del mandato del sindaco.

Art. 22

Vice sindaco

1. Il sindaco provvede alla nomina del vice sindaco con il medesimo decreto di nomina della giunta comunale.

2. L'incarico di vice sindaco può essere in qualsiasi momento revocato dal sindaco.

3. Il vice sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco. In caso di sua assenza o impedimento la delega opera automaticamente.

4. Il vice sindaco esercita le funzioni del sindaco anche nel caso di una sua sospensione dall'esercizio della funzione.

5. In caso di assenza o impedimento contemporaneo del sindaco e del vice sindaco, le funzioni sostitutive del sindaco sono esercitate dall'assessore comunale più anziano di età.

Art. 23

Nomina della giunta comunale

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori pari a quattro (4).

2. La giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore a due componenti.

3. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, i parenti e gli affini sino al 2° grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

4. Il sindaco nomina gli assessori, nei rispetto delle condizioni e dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

5. Ad essi il sindaco può conferire la cura di settori specifici di governo o specifiche deleghe nelle materie di sua competenza, compresa la firma di atti. Il rilascio delle deleghe da parte del sindaco deve essere comunicato al consiglio comunale e agli organi previsti dalla legge e ne deve essere data adeguata informazione ai cittadini.

6. La legge determina i casi di decadenza, rimozione e sospensione della giunta comunale. La legge disciplina, altresì, lo status giuridico ed economico degli assessori e dei consiglieri comunali.

7. Il sindaco comunica al consiglio comunale la nomina della giunta entro dieci giorni (10) dall'insediamento, oppure nella prima seduta successiva alla nomina nel caso di sostituzione di uno o più assessori.

8. Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio con diritto di parola ma senza diritto di voto e possono presentare proposte ed emendamenti nelle materie di propria competenza.

9. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca, decadenza e impedimento permanente.

10. Le dimissioni sono presentate alla segreteria per iscritto e divengono operative e irrevocabili dal momento della presentazione.

11. La revoca dalla carica di assessore è decretata dal sindaco.

12. La decadenza è dichiarata dal sindaco nei casi previsti dalla legge. È, altresì, causa di decadenza la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della giunta.

13. Alla sostituzione degli assessori cessati dalla carica provvede il sindaco, con provvedimenti propri che sono comunicati al consiglio comunale, alla Prefettura e all'Assessorato regionale enti locali. La cessazione della carica di sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta (vedasi art. 17 comma 2).

Art. 24

Competenze della giunta comunale

1. Appartiene alla giunta il ruolo di governo del Comune.

2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al consiglio comunale e che rientrino nelle competenze del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale e dei responsabili delle posizioni organizzative; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua i principi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'esercizio delle funzioni di governo, anche per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal consiglio comunale e si esprime attraverso deliberazioni collegiali alle quali concorrono gli assessori comunali.

4. La giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale, ivi compresa quella del personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al consiglio comunale. Adotta gli atti necessari al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

5. In particolare, la giunta adotta il piano delle risorse e degli obiettivi mediante il quale definisce ulteriormente gli obiettivi ed i programmi da attuare, li assegna ai responsabili delle posizioni organizzative con le relative risorse, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dei responsabili agli indirizzi impartiti.

6. Compete, inoltre, alla giunta:

a) l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e ogni altro regolamento che sia riconducibile alla medesima fattispecie e la dotazione organica del personale;

b) l'adozione delle delibere in tema di azioni e resistenze in giudizio;

c) l'approvazione dei piani economici finanziari relativi a progetti previsti espressamente negli atti fondamentali del consiglio contenente gli elementi necessari alla loro determinazione;

d) l'approvazione dei progetti relativi a singole opere pubbliche compresi nei programmi triennali approvati dal consiglio;

e) le delibere relative agli incarichi di collaborazione professionale esterna (ad es.: incarichi, progetti, collaudi, legali);

f) le delibere relative ai piani attuativi urbanistici che non implicino varianti agli strumenti generali, gli atti di indirizzo relativi ai servizi socio assistenziali nell'ambito della spesa fino a 400.000 euro;

g) le delibere relative ai provvedimenti riguardanti programmi delle assunzioni del personale, in presenza delle assegnazione delle risorse stabilite dal consiglio.

7. La giunta riferisce al consiglio, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla propria attività. La mancata osservanza del termine di cui sopra comporta le segnalazioni di rito che saranno inoltrate all'Assessorato competente dal segretario comunale su invito del presidente del consiglio.

8. I verbali delle sedute sono sottoscritti da chi presiede la seduta, dall'assessore anziano di età e dal segretario comunale.

9. Contestualmente all'affissione all'albo pretorio istituzionale, le deliberazioni della G. C. sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari, nonché in copia integrale per le materie specificate dall'art. 4, comma 3, legge regionale n. 23/97.

Art. 25

Funzionamento della giunta comunale

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco senza alcuna particolare formalità. Il sindaco determina gli oggetti all'ordine del giorno della seduta. Gli assessori comunali possono chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di argomenti di loro competenza.

2. La giunta si riunisce in seduta non pubblica e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico amministrativo, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

4. In caso di assenza o di impedimento del sindaco presiede il vice sindaco o, in caso di sua contemporanea assenza, l'assessore anziano. L'anzianità tra gli assessori è determinata dall'età.

5. Alle sedute della giunta comunale possono partecipare se richiesti, senza diritto di voto, consiglieri comunali, dipendenti comunali, esperti, consulenti esterni, professionisti incaricati e cittadini.

6. Per la validità delle relative sedute sarà richiesta la presenza di almeno tre componenti e le relative proposte di deliberazioni non si riterranno approvate se non riporteranno il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

7. In caso di voto contrario di una delibera, è facoltà dell'assessore motivare le ragioni del suo dissenso.

Art. 26

Verbali degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di norma, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, salvo diversi quorum previsti dalla legge. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dall'azione da questi svolta. Per tali ultime ipotesi, il presidente del consiglio comunale si avvarrà di tre scrutatori scelti tra i consiglieri presenti e nominati all'inizio dal punto all'ordine del giorno, ove previsto lo scrutinio segreto.

2. L'istruttoria e la documentazione della proposta di deliberazione avviene attraverso i responsabili degli uffici. La proposta deve essere corredata con i pareri prescritti dalla normativa vigente e con gli allegati che l'organo collegiale è chiamato ad approvare. Ogni allegato deve essere sottoscritto dall'autore che in tale modo se ne assume ogni responsabilità circa il suo contenuto. L'argomento verrà relazionato in consiglio comunale dell'assessore al ramo con eventuale ausilio del dirigente.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

4. La proposta di deliberazione consiliare, corredata con i prescritti pareri e gli eventuali allegati, è disposta a libera visione e consultazione degli interessati nei termini di cui al precedente art. 9, comma 12. Nel caso di proposta di deliberazione giuntale il deposito è effettuato di norma lo stesso giorno in cui si riunisce la giunta comunale.

5. La proposta di deliberazione è sottoposta a votazione nei modi previsti dal regolamento del consiglio comunale e dalla legge.

6. Il componente dell'organo deve astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di suoi parenti o affini, sino al quarto grado, ad eccezione dei provvedimenti nor-

mativi di carattere generale, quali regolamenti o piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra la deliberazione e gli interessi dell'amministratore o di suoi parenti o affini.

7. Nelle votazioni palesi chi dichiara di astenersi è computato nel numero dei votanti. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

8. Il verbale della deliberazione riproduce il contenuto della proposta con l'indicazione delle modifiche ed integrazioni apportate dall'organo deliberante. È completato con gli elementi necessari al perfezionamento dell'atto pubblico amministrativo, tra i quali l'esito della votazione e i nominativi dei componenti astenuti o che nelle votazioni palesi hanno votato contro l'approvazione dell'atto.

9. Il segretario comunale redige il verbale della seduta del consiglio comunale sostanzialmente e sinteticamente descrivendo ogni fatto o avvenimento che abbia avuto luogo nel corso della discussione dell'ordine del giorno e inserendo gli interventi dei consiglieri comunali in merito ai singoli atti deliberati e qualsiasi dichiarazione o documento da essi espressamente richiesti, purché attinenti agli argomenti discussi. Nel verbale della seduta sono richiamate, mediante il riferimento all'oggetto e alla numerazione, le deliberazioni formalmente assunte dal consiglio comunale.

10. L'originale del verbale della seduta del consiglio comunale è sottoscritto dal segretario comunale e da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta, nonché dal consigliere anziano. Le relative copie sono dichiarate conformi all'originale dal segretario comunale o dal dipendente dell'ufficio segreteria da lui delegato.

Titolo II

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 27

Principi e criteri organizzativi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa al principio di separazione tra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi elettivi e i compiti di gestione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici devono essere organizzati secondo i principi di autonomia, efficienza e responsabilità e con criteri della funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. La gestione amministrativa è organizzata per obiettivi e programmi individuati nei documenti di bilancio, nel piano delle risorse e degli obiettivi e negli eventuali ulteriori atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta comunale.

4. La copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di funzionari dell'area direttiva o equivalente o di alta specializzazione può avvenire con le modalità previste dal regolamento uffici e servizi mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata dalla giunta comunale, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire ed il rispetto delle norme di legge.

5. L'esercizio della rappresentanza del Comune negli atti di gestione viene attribuita, al segretario comunale o al responsabile di area, a seconda della rispettiva competenza nella materia trattata.

6. L'esercizio della rappresentanza in giudizio del Comune è attribuita al sindaco, con la possibilità di conferire il potere di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, al segretario comunale, al responsabile di ufficio o servizio, a seconda della rispettiva competenza professionale nella materia oggetto della lite.

7. Resta affidata al sindaco la rappresentanza in giudizio nelle liti promosse avverso atti degli organi istituzionali del comune.

8. La giunta comunale, nell'interesse generale del comune, può formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia giudiziaria.

Art. 28

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La giunta comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale, approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il regolamento sull'ordinamento stabilisce la dotazione organica complessiva, le modalità di copertura dei posti in organico, le norme generali per il funzionamento degli uffici, il ruolo del segretario comunale, le attribuzioni e le responsabilità di ciascun responsabile di area di posizione organizzativa, ufficio o servizio e dei rispettivi sostituti, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il segretario comunale e gli organi elettivi.

3. Il medesimo regolamento individua le posizioni organizzative a cui deve essere preposto un responsabile con funzioni dirigenziali, individua i loro sostituti in caso di loro assenza ed elenca, in maniera esemplificativa, le specifiche competenze dei responsabili in materia di personale dipendente, di entrate, di appalti, di sottoscrizione di contratti, di ordinanze, di concessioni, di autorizzazioni, di certificazioni e di atti comunque definiti di gestione.

4. Il medesimo regolamento può attribuire competenze e funzioni gestionali su specifiche materie al segretario comunale.

5. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità, i limiti ed i criteri con cui possono essere stipulati contratti di collaborazione esterna a tempo determinato e di diritto pubblico per dirigenti, alte specializzazioni, ovvero per la copertura dei posti di responsabili delle posizioni organizzative; tali contratti non potranno avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco.

Art. 29

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'albo dei segretari comunali nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. La nomina a segretario del Comune ha la durata corrispondente a quella del mandato del sindaco, che lo nomina. Il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla nomina del nuovo segretario, salvo riconferma.

3. Il segretario comunale può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, per violazioni gravi e reiterate di doveri d'ufficio debitamente documentate e circostanziate, ed in garanzia del principio del contraddittorio, con facoltà per il segretario comunale di presentare controdeduzioni. È illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione di rapporto fiduciario, o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, qualora la revoca non trovi giustificazione nel man-

cato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio da parte del segretario. È parimenti illegittima la revoca del segretario comunale adottata dal sindaco neoeletto nei primi sessanta giorni del proprio mandato.

4. Il segretario comunale svolge le funzioni che la normativa vigente gli attribuisce. Lo statuto comunale, i regolamenti, il piano delle risorse e degli obiettivi ed il sindaco possono attribuirgli ulteriori competenze, anche gestionali, che non siano espressamente attribuiti ad altri responsabili. In particolare il segretario:

a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione, non di competenza per legge dei dirigenti, attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il segretario comunale si avvale del personale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Il segretario comunale può delegare le proprie funzioni purché non vi ostino la legge, lo statuto, i regolamenti o le direttive del sindaco.

7. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, avvalendosi di un unico segretario comunale, qualora ciò sia dettato da ragioni di convenienza economica o di opportunità. Le modalità di convenzionamento sono stabilite dalla normativa di settore.

Art. 30

Responsabili di area, uffici e servizi

1. La gestione amministrativa, contabile e tecnica del Comune è affidata, ai responsabili di Area delle PP.OO., degli uffici e dei servizi.

2. I responsabili sono nominati con decreto del sindaco nel rispetto delle norme di legge, del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Ai responsabili di uffici e servizi comunali spettano i compiti che la normativa definisce di natura gestionale e di attuazione di obiettivi e programmi politici, compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. A tale scopo la giunta comunale, nel rispetto degli indirizzi di bilancio, con il piano delle risorse e degli obiettivi affida loro annualmente le necessarie risorse finanziarie ed in modo analitico, nell'ambito degli interventi, i singoli capitoli di spesa che costituiscono individuazione della loro competenza gestionale.

4. Sono fatte salve le funzioni e le competenze che le leggi, lo statuto, i regolamenti ed il piano delle risorse e degli obiettivi attribuiscono ad altri organi o funzionari del Comune.

5. I predetti responsabili, nel rispetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono affidare l'istruttoria dei procedimenti di competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili in proprio della regolare gestione delle competenze e funzioni assegnate.

6. Il sindaco può affidare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni e compiti non previsti dallo statuto, dai regolamenti e dal piano delle risorse e degli obiettivi, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

7. Le funzioni di sovrintendenza e coordinamento delle attività dei responsabili di area, ufficio o servizio sono affidate al segretario comunale.

8. Nelle materie di propria competenza, i responsabili di area adottano appositi atti, di natura monocratica, denominati determinazioni, idonei ad impegnare l'ente nei rapporti con terzi esterni all'amministrazione. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina l'iter di approvazione, adozione e pubblicazione delle determinazioni.

9. Gli incarichi di nomina dei responsabili di aree delle posizioni organizzative si intendono di durata non inferiore ad un anno e non superiore alla durata del mandato del sindaco, salvo rinnovo.

Art. 31

Dipendenti comunali

1. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con professionalità, correttezza e tempestività alle funzioni e mansioni di competenza e, nei limiti delle proprie responsabilità, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Il regolamento sull'ordinamento determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune garantisce le pari opportunità, promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. La giunta comunale, sentito il segretario comunale, assegna il personale dipendente ai diversi uffici e servizi sulla base di esigenze di funzionamento e degli obiettivi affidati con gli strumenti di programmazione, nel rispetto delle professionalità possedute.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi di lavoro approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale, dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 32

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo civile ed economico della comunità locale.

2. Il consiglio comunale delibera l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici nelle forme previste dalla legge.

3. L'affidamento a terzi dell'esercizio e della gestione dei servizi pubblici locali, avviene secondo i principi stabiliti dalle leggi di settore, e comunque, osservando le procedure di evidenza pubblica ed il principio di concorrenzialità.

Art. 33

Beni comuni (acqua)

1. L'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale. La disponibilità e l'accesso individuale e collettivo

all'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili ed inviolabili della persona.

2. Il Comune riconosce nell'acqua e nell'aria e nell'ecosistema il valore di bene comune insostituibile per la vita e per tanto non assimilabile a valore economico-commerciale. L'acqua e l'aria e l'ecosistema vanno salvaguardati e sottratti a logiche speculative di tipo economico nonché ai rischi sempre più incombenti di inquinamento ed alterazione della risorsa. La proprietà della risorsa idrica deve essere pubblica e di tipo partecipativo da parte della comunità.

3. Il comune assicura il diritto universale all'acqua potabile attraverso la garanzia dell'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa.

4. Lo sfruttamento delle risorse naturali (vento, sole, geotermia) per fini energetici deve comportare una giusta remunerazione degli investimenti effettuati nonché riflessi economici, sociali ed ambientali positivi per la comunità insediata nel territorio che offre tali risorse.

Art. 34

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva il relativo statuto che disciplina struttura, funzionamento, attività controlli.

2. Il consiglio comunale può costituire le istituzioni, organismi strumentali del Comune con personalità giuridica e dotate di autonomia gestionale, e di proprio Statuto, approvato dal consiglio comunale.

3. Il consiglio di amministrazione e il presidente delle istituzioni sono nominati dal sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per titoli professionali, per funzioni esercitate o per uffici ricoperti.

4. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati con provvedimento del sindaco per sopravvenuti motivi.

5. È di competenza del consiglio comunale la deliberazione di trasformazione dell'azienda speciale in S.p.A., in conformità alle procedure ed alle modalità disciplinate dalla legge.

Art. 35

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale approva la partecipazione del Comune a società per azioni, anche a capitale pubblico minoritario, o a società a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente anche provvedendo alla loro costituzione.

2. L'atto costitutivo e lo statuto devono essere approvati dal consiglio comunale.

3. Il consiglio comunale, nel caso di servizi ritenuti di primaria importanza, può richiedere che la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, sia obbligatoriamente maggioritaria. L'ente può costituire società a capitale interamente pubblico per l'affidamento *in house* della gestione dei servizi pubblici. Le modalità di costituzione, partecipazione, affidamento e funzionamento delle società *in house* sono regolate dalla legge e dai principi giurisprudenziali di settore.

4. L'acquisto e la sottoscrizione delle singole quote o azioni è demandata alla competenza della giunta comunale.

5. Le modalità di partecipazione, costituzione, affidamento e scelta del socio sono regolate dalla legge, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica e concorrenzialità.

Art. 36

Convenzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi per atto pubblico amministrativo con altri enti locali al fine di fornire in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 37

Consorti

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

Art. 38

Accordi di programma, conferenze dei servizi e contratti di sponsorizzazione

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Allo stesso modo si procede per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti.

3. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in procedimento amministrativo, il Comune indice di regola una conferenza di servizi.

4. La conferenza può essere indetta anche quando il Comune debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

5. La legge disciplina procedure ed effetti degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi.

6. Il Comune può stipulare con soggetti pubblici o privati, contratti di sponsorizzazione ai fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ovvero per fornire consulenze e servizi aggiuntivi. Le maggiori risorse che ne deriveranno integreranno le normali fonti di finanziamento dell'attività dell'ente locale.

7. Compete al responsabile della posizione organizzativa interessata la stipula dei contratti di sponsorizza-

zione, nel rispetto della legislazione di settore, e previo indirizzo specificato nel PEG, o in mancanza, previa deliberazione di indirizzo politico adottata dalla giunta comunale.

Titolo III

ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 39

Finanza e contabilità

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite. Il Comune è, altresì titolare di potestà impositiva ed ha un proprio demanio e patrimonio. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione: i fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica. Dei beni di proprietà del Comune è tenuto un inventario, costantemente aggiornato.

3. Il regolamento comunale di contabilità, nel rispetto dei principi inderogabili di legge, disciplina l'ordinamento contabile del Comune.

4. Nell'ambito dei servizi comunali aventi rilevanza contabile devono essere istituiti il servizio finanziario e il servizio di economato per le minute spese d'ufficio.

Art. 40

Ordinamento tributario

1. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti, è titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.

2. Il Comune esercita la potestà impositiva in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalla legge con particolare riferimento alla capacità contributiva dei soggetti passivi, alla chiarezza e motivazione degli atti, alla collaborazione e buona fede, al diritto di interpellato.

3. La determinazione delle tariffe per i servizi comunali avviene in modo da tutelare le categorie più deboli della popolazione.

4. Le competenze per materia in ordine alla istituzione dei tributi ed alla determinazione delle tariffe sono regolate dalla legge.

Art. 41

Bilancio e rendiconto di gestione

1. Il Comune nel rispetto dei principi, dei termini e delle procedure previste dalla normativa vigente, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

2. Al bilancio è allegata la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sicilia e gli altri atti e documenti prescritti dalla legge.

3. Compete alla giunta comunale l'adozione del P.E.G., su proposta del segretario comunale, e sulla scorta del bilancio di previsione approvato dal consiglio. Nel P.E.G. vengono definiti gli obiettivi gestionali da affidare ai responsabili di servizi, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente agli adempimenti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei rispettivi assessori comunali. In

tale occasione è facoltà del sindaco e dei singoli consiglieri proporre al consiglio comunale l'approvazione di modifiche ed integrazioni delle linee programmatiche sulla base delle esigenze che dovessero emergere nel corso del mandato.

5. Nei termini e secondo le procedure di legge sono rilevati anche i risultati di gestione mediante contabilità economica. I risultati sono dimostrati nel rendiconto di gestione comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

6. Al rendiconto di gestione è allegata una relazione illustrativa della giunta comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il rendiconto annovera il patrimonio dell'ente. Il comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio, regolato dalle norme di settore. Dei beni comunali sono redatti periodici inventari, secondo le norme dettate dal regolamento di contabilità.

Art. 42

Disciplina dei contratti

1. Il Comune, nel rispetto del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti, all'assunzione di mutui, alla locazione e alle altre attività necessarie al perseguimento dei suoi fini istituzionali.

2. Il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune deve prevedere, per gli atti contrattuali di non rilevante entità, procedure semplificate e informali con utilizzo anche dei mezzi telematici per lo scambio di corrispondenza e informazioni.

3. I contratti del Comune, che di norma sono redatti in forma pubblica amministrativa, devono essere preceduti da apposita determinazione del responsabile competente indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il responsabile di posizione organizzativa competente per servizio.

Art. 43

Revisione economico-finanziaria

1. Il revisore dei conti del Comune è eletto dal consiglio comunale con le modalità stabili dalla legge.

2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti del Comune e dura in carica tre anni; è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempimento nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al comma precedente il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce immediatamente al consiglio comunale, con relazione scritta.

6. Il revisore risponde della verità delle proprie attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. Il revisore partecipa, in sede consultiva, agli organismi di controllo ed all'organismo indipendente di valutazione della performance operanti nell'ambito del Comune, ove richiesti.

8. Per l'espletamento della propria attività, il revisore redige verbali relativi alle operazioni poste in essere. Copia di tali verbali, viene inviata per opportuna conoscenza al sindaco, al segretario comunale, al presidente del consiglio. In ogni caso deve essere inviata da parte del revisore una relazione trimestrale sull'operato svolto.

9. In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore il consiglio comunale, nella prima riunione utile, provvede alla sostituzione con la procedura adottata all'atto della nomina.

Art. 44

Principi generali del controllo interno

1. Il Comune è impegnato ad istituire e attuare i controlli interni di cui all'art. 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La loro organizzazione è disciplinata dalla legge.

2. Il regolamento di contabilità ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ciascuno per l'ambito di competenza, possono disciplinare ogni modalità attuativa ed operativa per il funzionamento degli strumenti di controllo interno, compreso il motivato ricorso, nel rispetto della normativa vigente, a forme di convenzionamento con altri comuni e ad incarichi esterni.

Titolo IV

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

Art. 45

Partecipazione dei cittadini

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.

3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale.

4. Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.

5. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 100 persone avanzi al sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati, trasmette la proposta

unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6. Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

7. Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

8. Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo, nonché le forme e le modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi. assicurando, al contempo, il diritto di partecipazione del privato.

Art. 46

Referendum consultivi

1. Il consiglio comunale, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, promuove referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza.

2. Non sono ammessi i referendum consultivi agli atti di cui alle lettere "g", "i", "l", "m" ed "n" dell'art. 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/1991.

3. Il referendum è indetto con provvedimento del sindaco entro due mesi dalla deliberazione del consiglio comunale.

4. Nel caso in cui nel medesimo periodo siano indette altre votazioni politiche, amministrative o referendarie, il Sindaco provvede all'indizione del referendum comunale in altra data entro i sei mesi successivi.

5. Il regolamento determina le modalità per l'adeguata informazione dei cittadini sul contenuto del referendum e per la partecipazione dei partiti politici, associazioni ed enti alla campagna referendaria.

6. Quando il referendum consultivo sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, il consiglio riconosca che sussistano ragioni di particolare necessità ed urgenza.

7. Il consiglio comunale è tenuto a deliberare sull'oggetto del referendum entro un mese dal suo svolgimento se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 47

Referendum propositivi

1. Il sindaco indice il referendum propositivo quando lo richiedono un numero di cittadini pari al cinque per cento dei cittadini elettori.

2. La richiesta di referendum deve essere depositata presso l'ufficio di segreteria del comune, accompagnata da una relazione illustrativa e da un numero di sottoscrizioni autenticate pari al cinque per cento dei cittadini elettori, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito.

3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del sindaco, della giunta o del consiglio comunale, con eccezione degli atti di cui al precedente articolo nonché degli atti relativi a:

- a) provvedimenti concernenti il personale comunale;
- b) provvedimenti concernenti il personale comunale delle aziende speciali;

c) imposte, tasse, rette e tariffe;

d) atti e provvedimenti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose.

Art. 48

Ufficio comunale per il referendum

1. La richiesta di referendum di cui al precedente articolo è presentata, per il giudizio di ammissibilità, presso l'ufficio comunale per il referendum, che per la circostanza ha sede presso l'ufficio di segreteria del comune.

2. Il giudizio di ammissibilità è rimesso all'ufficio comunale per il referendum, costituito da un magistrato designato dal presidente del tribunale di Caltanissetta, che lo presiede, da un docente di materie giuridiche, designato dal sindaco e dal segretario del comune.

3. L'ufficio comunale per il referendum, sentito il Sindaco ed un rappresentante dei promotori, decide entro un mese dalla presentazione della richiesta.

4. L'ufficio comunale per il referendum, qualora ravvisi irregolarità formali nella formulazione del quesito, ovvero giudichi che il quesito sia formulato in modo suggestivo, ne dispone una nuova formulazione, sentito un rappresentante dei promotori.

5. L'ufficio comunale per il referendum provvede, altresì, alla verifica della regolarità delle sottoscrizioni che accompagnano la richiesta di referendum.

6. Si applicano al referendum propositivo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 46.

Art. 49

Svolgimento dei referendum

1. Non è consentito lo svolgimento di più di un referendum consultivo e di un referendum propositivo in un anno.

2. Nel caso che siano state presentate più richieste di referendum propositivi, si segue l'ordine di deposito presso l'ufficio comunale.

3. Ad istanza dei promotori, le richieste che non sono sottoposte al voto, nel caso in cui riguardino materie di competenza del consiglio comunale, possono essere discusse dal consiglio medesimo nei modi e nei termini previsti per la iniziativa popolare.

4. Se, prima del referendum propositivo, gli organi del comune competenti abbiano deliberato sul medesimo oggetto, l'ufficio comunale per il referendum, sentiti i promotori e considerata la relazione illustrativa della richiesta di referendum, giudica se il referendum non debba avere più corso o se debba svolgersi, eventualmente disponendo una nuova formulazione del quesito.

Art. 50

Associazionismo e strumenti di programmazione negoziata

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative senza fini di lucro che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti

l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

4. Al fine di favorire la determinazione degli obiettivi dello sviluppo locale, a concertare con istituzioni, soggetti pubblici e privati, gli interventi e risorse impiegabili, i tempi e le modalità di intervento, nonché le responsabilità e gli obblighi derivanti dagli impegni assunti, il Comune progetta lo sviluppo della propria comunità utilizzando gli strumenti offerti dalla programmazione negoziata, nel rispetto dell'art. 2, comma 203, legge n. 662/1996 e s.m.i. A tal fine, il Comune stipula accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma e contratti d'area, a seconda delle caratteristiche degli interventi da attuare, tenendo in debito conto gli specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale, nonché i bisogni e le priorità della collettività locale.

5. Al fine di dare concreta attuazione agli strumenti di cui al comma precedente, il Comune deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, in un'ottica di accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, delle valutazioni di stampo urbanistico e dei procedimenti concessori dei contributi comunitari (fondi strutturali) previsti dall'Unione europea, negli specifici settori dello sviluppo economico, della crescita sostenibile, del mercato del lavoro e della politica agricola comune.

Art. 51

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La giunta comunale dispone gli interventi dell'amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Art. 52

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza e delle modalità stabilite nel regolamento comunale per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione.

2. Il medesimo regolamento determina per ciascun tipo di procedimento comunale l'ufficio competente a trattare l'affare, il responsabile del procedimento, il responsabile dell'istruttoria se diverso dal responsabile del procedimento, il titolare del potere di assumere il provvedimento finale se diverso dal responsabile del procedimento, i termini massimi entro i quali il provvedimento richiesto o il suo diniego deve essere assunto e le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini.

3. Il Comune istituisce l'ufficio per le relazioni con il pubblico. La titolarità e la gestione dell'ufficio sono attribuiti dal sindaco. Il regolamento dal primo comma ne stabilisce le modalità di funzionamento.

4. L'ufficio per le relazioni con il pubblico è organizzato al fine di garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e di perseguire gli altri obiettivi indicati nella legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 53

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici e, ad esclusione di quelli sottratti per motivi di riservatezza, devono essere pubblicizzati secondo tempi e modalità previste dalla legge e dai regolamenti e, in mancanza, ritenute idonee dalla giunta comunale.

2. La pubblicità avviene, di norma, sull'albo pretorio on-line istituzionale. Può essere effettuata nella "bacheca comunale" di cui al precedente art. 5, comma 5, e, a seconda dell'interesse pubblico, in altri luoghi del territorio comunale a ciò destinati.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere portati a sua conoscenza secondo le disposizioni di legge e regolamento o, in mancanza, nelle forme più idonee.

4. Il comune può dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa o di comunicazione integrata istituzionale, la cui prioritaria attività è indirizzata ai mezzi di informazione di massa.

5. L'ufficio stampa è costituito e diretto nel rispetto della normativa vigente e della legge 7 giugno 2000, n. 150. Ad esso è affidato il compito di pubblicizzare all'esterno l'operato della P.A. nelle sue diverse articolazioni, garantendo una corretta e periodica informazione sui lavori degli organi comunali.

6. Per garantire la massima diffusione di atti avente rilevanza collettiva, il Comune si avvale delle tecnologie informatiche di internet.

Titolo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 54

Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale; ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune. Le norme dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, con arrotondamento dei decimali ad unità superiore, e su proposta di apposito schema predisposto dalla giunta comunale, pubblicizzato con le modalità ed i criteri previsti dalla legge.

2. Qualora il quorum di cui al precedente comma non venga raggiunto, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le norme statutarie sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte, ed in altrettante distinte sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si osservano anche per il caso di approvazione di norme integrative e modificative dello statuto.

Art. 55

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto comunale e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche entrano in vigore, dopo

l'espletamento delle procedure di legge, decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio istituzionale del Comune.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, articolo 20, commi 2 e 4 e articolo 23, commi 1, 2 e 3, entrano in vigore a seguito del primo rinnovo elettorale del sindaco e del consiglio comunale successivo alla data di approvazione dello statuto.

3. Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3, producono effetti a decorrere dall'1 gennaio 2012.

4. Per quanto sopra non previsto dal presente statuto, si osservano le disposizioni legislative regionali vigenti, ovvero quelle nazionali, se ed in quanto applicabili e recepite dalla Regione siciliana.

(2012.14.1060)014

STATUTO DEL COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO (Provincia di Palermo)

Lo statuto del comune di San Giuseppe Jato è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 47 del 2 ottobre 1993.

Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 8 del 20 febbraio 2012, divenuta esecutiva in data 14 aprile 2012.

Titolo I PRINCIPI GENERALI

Capo I

LA COMUNITÀ, L'AUTOGOVERNO, LO STATUTO, I REGOLAMENTI

Art. 1

La comunità

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, alla attività politico amministrativa del Comune.

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.

Il Comune concorre con la propria azione politico amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.

Art. 2

L'autogoverno

L'autogoverno della Comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.

Art. 3

Lo statuto

L'autogoverno della comunità di cui al precedente art. 2 si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, che costituisce l'atto fondamentale, con cui il Comune, nell'ambito di principi fissati dalla legge, esplica una propria espressione giuridica, sulla struttura e sulla attività dell'ente.

In attuazione dei principi costituzionali e legislativi, il presente Statuto costituisce l'ordinamento generale del Comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.

Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui, al successivo art. 51, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno un terzo dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al predetto art. 51, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di Statuto predisposto dalla giunta municipale.

Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo un anno dalla data di presentazione delle precedenti.

La proposta istituzionale o popolare relativa alla abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente.

La proposta istituzionale o popolare di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato".

Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate, se, in proseguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità.

L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto.

Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto, sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva a maggioranza assoluta dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Qualora alla prima votazione non si ottiene la maggioranza di cui sopra, si procede alle successive due votazioni con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 4

I regolamenti

Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie ad esso demandate dalla legge n. 142/90 e dalla legge regionale n. 48/91 e previsti dal presente Statuto;

b) nelle materie di competenza riservata dalla legge generale agli enti locali;

c) in tutte le altre materie di competenza comunale.

I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale nel rispetto delle leggi statali e regionali, a maggioranza dei presenti, ad eccezione del regolamento sul funzionamento del consiglio che è adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dall'art. 52.

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore e fino all'adozione dei nuovi regolamenti si applicano le norme regolamentari vigenti, in quanto compatibili con la legge e con lo statuto.

I regolamenti comunali sono pubblicati all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza dell'esecutività della delibera di approvazione e vengono inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti dell'ente.

I regolamenti comunali, in quanto collegati e dipendenti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa, entro il termine suindicato.

Capo II

IL RUOLO E LE FINALITÀ DEL COMUNE

Art. 5

Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto ed i principi generali sanciti dall'ordinamento.

Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali, culturali esistenti nella comunità.

Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

Si dichiara a favore dell'Europa delle regioni, delle province e dei comuni, e grazie alla partecipazione democratica permanente, a favore dell'Europa dei cittadini, e dei popoli ispira la sua azione agli ideali del federalismo come forma di organizzazione della democrazia e della cooperazione pacifica tra i popoli.

In questo quadro il Comune si impegna a sensibilizzare i cittadini alle quattro libertà fondamentali dell'ordinamento comunitario, ossia alla libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi, come tappa

verso la realizzazione dell'Unione politica nell'Europa federata. Si dota di strumenti adatti a gestire la situazione conseguente al mercato interno unico europeo, approfittando dei vantaggi che la politica regionale comunitaria offre ai territori e alle popolazioni.

Sollecita l'approvazione di una carta sociale dei diritti fondamentali del lavoro da trasformare in legge in tutti i paesi della comunità, in quanto i diritti sociali sono patrimonio comune inalienabile della tradizione europea.

Il Comune suggerisce alla scuola di iniziare gli allievi al pensare europeo e all'interdipendenza tra le diverse regioni del mondo, aprendoli alla comprensione del diverso e alla cooperazione pacifica tra i popoli, per superare il rischio di atteggiamenti etnocentrici e razzisti legati all'educazione esclusivamente nazionale.

Il Comune interpreta la volontà dei cittadini di essere governati nel piano europeo, tramite un Parlamento ed un esecutivo sopranazionale dotati di poteri reali ed effettivi.

Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione; di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale, per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità.

Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.

Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazione ed il diritto di udienza interloquendo con l'amministrazione.

Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.

Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione.

Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.

Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive.

Art. 6

Finalità del comune

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.

Ispira la propria azione politico amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali.

Il Comune, nell'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:

a) obiettivi politico-territoriali ed economici.

Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'assieme del suo patrimonio archeologico, storico ed artistico come beni essenziali della Comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa.

Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio ed attraverso propri piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.

b) Obiettivi politico sociali

Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli.

Riconosce la specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico.

Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile.

Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio emarginazione.

Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane alla società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, nonché promovendo e favorendo centri di aggregazione per persone anziane.

Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei.

c) obiettivi politico-culturali ed educativi.

Attua programmi pedagogici – didattici per le scuole comunali dell'infanzia (asilo nido e scuola materna) tesi allo sviluppo delle potenzialità dei bambini.

Promuove l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale educativo ed il coinvolgimento degli organismi collegiali di gestione, valorizzando e migliorando i regolamenti di funzionamento già vigenti nelle istituzioni educative comunali.

Predisporre progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.

Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, di tradizione e folklore, promovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, musicali, archivistiche, bibliotecarie.

Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

Attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto

1990, n. 242 e dalla legge Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Il Comune, per il raggiungimento delle predette finalità e per la gestione ottimale dei servizi, che per la loro articolazione e natura, non possono essere gestiti direttamente, sottolinea il carattere imprenditoriale della gestione degli stessi e la connessa promozione dello sviluppo economico e civile della comunità.

Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di variabili, consentono di modificare clausole contrattuali e/o convenzioni, inerenti servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti.

A tale scopo, tra le forme possibili di gestione, il Comune può predisporre:

a) la partecipazione a consorzi, ad azienda speciale consorziale od a società per azioni a totale o prevalente capitale pubblico;

b) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni;

c) la concessione a terzi;

d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

Capo III

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 7

Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.

Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali, senza un suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.

L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente.

La popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).

La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta titolarità dei diritti e poteri pubblici.

Come titolare di diritti e di poteri pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale che costituisce lo "status" a cui il Comune stesso ha diritto.

Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, lo stemma ed altri segni distintivi.

Il Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità; è dotato di potestà normativa limitata alla emanazione di norme regolamentari, cioè di norme generali ed astratte che vincolano le persone soggette alla potestà di imperio del Comune stesso.

In quanto ente autarchico ha capacità di esercitare una potestà amministrativa e tributaria.

Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.

Art. 8

Territorio e sede

Il territorio del Comune è quello risultante dal piano topografico di cui, all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 n. 1228, approvato dall'Istituto centrale di statistica.

La sede del Comune è sita in corso Vittorio Emanuele, 143 e in essa di regola si svolgono le adunanze dell'organo di giunta comunale.

Le adunanze del consiglio comunale si svolgono di regola presso la Casa del Fanciullo sita in corso Vittorio Emanuele.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 9

Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio.

Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.

Art. 10

Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da:

“Uno scudo suddiviso in tre parti uguali e sormontato da una corona merlata; la parte superiore di colore rosso, porta tre artigli alati d'aquila d'oro ordinati in fasce; la parte inferiore di colore azzurro, porta cinque colonne al naturale, d'ordine dorico, corrose nei capitelli e fondate su una collina verde. Abbracciano lo scudo a destra un ramo di alloro e a sinistra un ramo di olivo, tenuti legati da un nastro azzurro.”

Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone che consiste in un drappo quadrangolare, troncato di rosso e di azzurro, riccamente ornato di rami d'argento e caricato dello stemma con l'iscrizione centrale in argento: comune di San Giuseppe Jato.

Detta insegna deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato e scortata dai vigili urbani del Comune.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo IV

ORGANI DEL COMUNE

Art. 11

Gli organi elettivi del comune

Sono organi elettivi del Comune: il consiglio ed il sindaco.

Il consiglio è l'organo collegiale di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

Il sindaco è il legale rappresentante dell'ente, capo della Amministrazione comunale, ufficiale di Governo per le funzioni di competenza statali.

Il sindaco nomina la giunta, organo collegiale di gestione amministrativa.

Art. 12

Elezione e composizione del consiglio

L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità di incompatibilità e di decadenza, sono regolati dalla legge.

Sono regolate, altresì, dalla legge la sospensione e lo scioglimento del consiglio comunale.

Le competenze del Consiglio sono disciplinate dall'art. 32 della legge n. 142/1990, così come recepito dalla legge regionale n. 48/1991 e succ. mod. ed integ.

Art. 13

Competenze del consiglio

Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

Individua gli interessi e gli obiettivi fondamentali della collettività ed esercita la potestà e le competenze previste dalla legge, la quale vi attribuisce una competenza limitata ai seguenti atti fondamentali:

1) atti istituzionali: statuto; costituzione e modificazione di forme associative; convenzioni fra comuni e quelle fra Comune e Provincia; istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento o di partecipazione.

2) Atti di normazione: regolamenti.

3) Atti di programmazione e di indirizzo: programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi di opere pubbliche, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie, indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, criteri generali per la disciplina dell'organizzazione degli uffici e dei servizi di competenza delle giunte municipali.

4) Atti di gestione: assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di Istituzioni e di aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente a società di capitale, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.

5) Atti di gestione finanziaria e di amministrazione del patrimonio: i bilanci annuali e pluriennali, variazioni di bilancio e storni di fondi, i conti consuntivi, istituzione e ordinamento dei tributi, la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, contrazione di mutui ed emissione di prestiti obbligazionari, le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, con esclusione di quelle relative alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo.

Art. 14

Norme di funzionamento del consiglio

Il consiglio disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dei propri lavori che viene approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Art. 15

Presidenza del consiglio

Il consiglio comunale, dopo il giuramento e la verifica della eleggibilità dei suoi membri, procede all'elezione nel

suo seno di un presidente; per la elezione è richiesta alla prima votazione la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.

Il consiglio comunale elegge a maggioranza semplice un vice presidente.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente, ed in caso di assenza o di impedimento di questo, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Le competenze del presidente del consiglio sono stabilite dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Il presidente del consiglio può essere sfiduciato con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei 4/5 dei componenti del consiglio su proposta di almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati.

Art. 16

Attribuzioni del presidente – cessazione dalla carica di presidente e vice presidente

Il Presidente del consiglio comunale ed il vice presidente cessano dalle rispettive cariche per:

— decadenza, revoca, morte, impedimento permanente o dimissioni. Le dimissioni presentate dai titolari delle rispettive cariche sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Il presidente del consiglio ed il vice presidente sono revocati con deliberazione motivata votata per appello nominale ed approvata da almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti del consiglio comunale, su proposta dei 2/5 (due quinti) dei componenti del consiglio comunale. La proposta è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.

La revoca del presidente e del vice presidente del consiglio comunale avviene per violazione dei doveri istituzionali legati alla carica nonché per comportamenti che possono mettere in discussione il ruolo garantistico super partes, proprio delle figure.

Art. 17

Il consigliere comunale

Il consigliere comunale entra in carica all'atto della sua proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena viene adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

Il consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato in piena libertà di opinione di voto.

Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio e di presentare all'esame del consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dalla carica nelle forme previste dal regolamento.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Il consigliere presenta le proprie dimissioni per iscritto al presidente del consiglio comunale che le comunica al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 18

Gruppi consiliari

1) I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari composti da almeno due consiglieri.

2) Entro quindici giorni dalla prima convocazione del consiglio comunale dovranno essere comunicati alla presidenza del consiglio la costituzione, la denominazione e la composizione dei gruppi.

Art. 19

Commissioni consiliari

Il consiglio comunale può costituire, al suo interno, una o più commissioni permanenti, stabilendone il numero dei membri e le competenze.

Il consiglio comunale può nominare, nel suo seno, commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non entrano nella competenza delle commissioni permanenti.

Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere composte da consiglieri comunali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica degli schieramenti di maggioranza e di minoranza.

Il regolamento stabilisce la nomina e il funzionamento delle commissioni consiliari.

Alle sedute delle commissioni possono partecipare su invito del presidente, senza diritto di voto, il sindaco o un suo delegato, nonché funzionari dell'ente.

Art. 20

Commissione di indagine

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

La commissione è composta da consiglieri comunali, nominati dal consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto, in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza numerica degli schieramenti di maggioranza e minoranza.

La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.

Ha, inoltre, diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche di natura riservata, in possesso degli uffici comunali.

I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato.

I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati ed i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

Art. 21

Il sindaco

Il sindaco, organo monocratico, è il legale rappresentante del Comune e lo rappresenta in giudizio conferendo la procura alle liti con la preventiva autorizzazione della Giunta municipale.

I casi di incompatibilità, lo status e le cause di cessazione della carica sono disciplinate dalla legge.

Il sindaco convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del Comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei responsabili dei servizi.

Il sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.

Il sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, può conferire incarichi, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione.

Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

Il sindaco esercita le funzioni attribuite dalle leggi statali, regionali, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende, altresì, all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Il sindaco nomina la giunta, tra gli assessori il vice sindaco e può delegare a singoli assessori con apposito provvedimento determinate sue attribuzioni, delega che comunque, non attribuisce la rappresentanza esterna dell'ente.

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.

In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale, circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede, in caso di dimissioni, decadenza o morte di un componente della giunta.

Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Il sindaco è, inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in modo da armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive generali degli utenti.

Oltre alle competenze inerenti la veste di capo dell'amministrazione, il sindaco, quale ufficiale di governo, svolge tutte le attribuzioni previste dalla legge, nei servizi di competenza statale.

In qualità di ufficiale di governo, il sindaco, in caso di assenza o impedimento, può delegare il vice sindaco o un assessore per sostituirlo nell'esercizio delle funzioni relative.

Ogni anno il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta, nonché sui fatti particolarmente rilevanti.

Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Il sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del comune.

Art. 22

Elezione e durata in carica del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune.

La durata in carica e le modalità d'elezione del sindaco hanno luogo secondo le disposizioni dettate dalla legge in materia.

Art. 23

Dimissioni e cessazioni del sindaco e degli assessori

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria del Comune o formalizzate in seduta di giunta. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

In caso di cessazione della carica del sindaco per decadenza, dimissioni o morte, si applicano le norme previste dalle leggi ultime vigenti e cessano dalla carica anche gli assessori.

Il sindaco cessa dalla carica anche a seguito di mozione di sfiducia motivata presentata da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Essa non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall'inizio del mandato, né negli ultimi centottanta giorni dalla fine del mandato medesimo.

È votata per appello nominale da almeno i quattro quinti dei consiglieri assegnati. In tal caso cessano immediatamente dalla carica anche gli assessori.

Art. 24

Ordinanze del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, emana ordinanze per disporre l'osservanza di norme e di regolamenti.

Quale ufficiale di governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Assume, in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

Adotta, altresì, provvedimenti in materia di protezione civile in quanto capo della protezione civile locale.

Gli atti di cui ai precedenti commi devono essere motivati ed adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 25

Vice sindaco

Il sindaco nomina, fra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del sindaco e del vice sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'assessore anziano per età, in mancanza, uno degli assessori secondo l'ordine di anzianità.

Art. 26

Assessore anziano

Svolge le funzioni di assessore anziano, l'assessore indicato nel documento programmatico più anziano di età.

Egli sostituisce il sindaco ed il vice sindaco in casi di contemporanea assenza o impedimento degli stessi.

In caso di assenza o impedimento dell'assessore anziano, si segue l'ordine di cui all'ultimo comma del precedente articolo 25.

Art. 27

Nomina e composizione della giunta

La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a quattro e dura in carica cinque anni. A decorrere dal prossimo rinnovo delle cariche elettive, la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede a da un numero di quattro assessori da lui nominati, di cui uno investito della carica di vice sindaco. Nel numero degli assessori è garantita la presenza di almeno un soggetto appartenente al sesso femminile nel rispetto delle pari opportunità. La carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale. La giunta non può essere composta da consiglieri in misura superiore alla metà dei propri componenti.

Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti, i parenti e gli affini fino al 2° grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

La giunta comunale è nominata con provvedimento del sindaco, immediatamente esecutivo e comunicato nei termini di legge al consiglio comunale, che può esprimere formalmente in seduta pubblica le proprie valutazioni, alla Prefettura e all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

La nomina, la durata, la cessazione, la decadenza o rimozione sono disciplinate dalla legge.

Le deleghe agli Assessori sono attribuite con apposito provvedimento del sindaco.

Il sindaco eletto, entro 10 giorni dalla proclamazione, nomina la giunta scegliendone i componenti tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al consiglio comunale ed alla carica di sindaco.

Sono estese ai componenti della giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale e di sindaco che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza della carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

Il sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta.

In tal caso, egli deve, entro sette giorni, fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il sindaco provvede, in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

Gli atti di cui ai precedenti commi sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, ed all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

La cessazione dalla carica di sindaco per qualsiasi motivo comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.

Art. 28

Funzionamento della giunta municipale ed attribuzioni

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco (o in caso di sua assenza o impedimento dal vice sindaco, e in caso di assenza anche del vice sindaco o impedimento, fa le veci in successione il componente della giunta più anziano per età), che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dal sindaco, sentita la giunta.

L'attività della giunta è collegiale. Il sindaco può delegare a singoli assessori con apposito provvedimento determinate sue funzioni, in relazione all'idoneità degli stessi ad attuare gli indirizzi politico - programmatici, di cui il sindaco è il più alto e coerente momento di finalizzazione, nel rispetto delle competenze della sfera burocratico - amministrativa.

Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della giunta municipale e, individualmente, degli atti dei loro assessorati.

Gli assessori sono sospesi dalle proprie funzioni per espressa disposizione di legge oltre alla facoltà riconosciuta dall'art. 140 codice penale.

Per quanto concerne le sue attribuzioni, la giunta municipale è competente limitatamente agli atti che le sono espressamente attribuiti dalla legge e dal presente statuto. Compete, in particolare, alla giunta, l'autorizzazione a stare in giudizio e l'individuazione del difensore. L'autorizzazione, in ogni caso, si intende resa per ogni fase e stato del giudizio, ad eccezione del ricorso in cassazione, fermo restando l'adozione degli atti gestionali dirigenziali di impegno di spesa e di disciplina dell'incarico legale.

La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Gli assessori prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento in presenza del Segretario comunale che redige il processo verbale.

Art. 29

Adunanza e deliberazioni degli organi collegiali

Per la validità delle adunanze e per l'adozione delle relative deliberazioni degli organi collegiali si rinvia, rispettivamente, a quanto già riportato per il consiglio comunale.

Su ogni proposta di deliberazione, sottoposta alla giunta ed al consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e, qualora vi siano refluenze sul bilancio in entrata e/o in uscita, il parere in ordine alla regolarità contabile, rispettivamente ai responsabili dei servizi interessati.

I pareri sono obbligatori e come tali vanno inseriti nella deliberazione, non vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può disattenderli.

Gli atti deliberativi di mero indirizzo non necessitano dei pareri di cui al comma precedente.

Per quanto concerne l'obbligo di astensione, questo comporta il divieto di partecipazione e quindi di astensione dalla discussione e votazione della deliberazione. Tale divieto non si estende al semplice interesse morale.

Salve le cause di ineleggibilità previste per legge, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza.

Parimenti, devono astenersi quando si tratta dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile, e del coniuge, o

di conferire impieghi ai medesimi, nonché in ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

Il divieto di cui sopra comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti argomenti.

Detti divieti si applicano, oltre che a tutti i componenti degli organi collegiali, anche al segretario comunale, al vice segretario e altro funzionario, che assistono ai lavori dell'organo.

L'obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussiste una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al IV° grado.

Art. 30

Principi dell'attività amministrativa

Il Comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di legalità, economicità, imparzialità, di semplificazione delle procedure e di responsabilità, e, inoltre, di partecipazione, pubblicità e trasparenza, che si concretizzano nella tempestiva e diffusa informazione e nel garantire l'accesso agli atti amministrativi ai cittadini singoli o associati, così come previsto nell'apposito regolamento.

Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 31

Attribuzioni del segretario

Il Comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente dal Ministero dell'interno, e iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 e succ. mod. e integr.

Il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco.

La nomina, la conferma e la revoca del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

Al segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:

- svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;

- partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, curandone la verbalizzazione;

- può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;

- esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto o dai regolamenti, conferitagli dal Sindaco.

Art. 32

Il vice segretario

Il vice segretario è un dipendente dell'ente, in possesso dei requisiti di legge, nominato dal sindaco, cui compete collaborare con il segretario del Comune e può sostituirlo, come previsto dalle norme vigenti, in caso di assenza o impedimento.

Art. 33

Organizzazione della struttura burocratica

L'articolazione della struttura comunale è definita dal regolamento degli uffici e dei servizi approvato dalla giunta comunale.

Gli uffici e i servizi sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 34

Organizzazione del personale

Il personale è inquadrato in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in settori di attività.

Art. 35

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 36

Funzioni di direzione

Al personale inquadrato nella posizione apicale è attribuita la titolarità di posizione organizzativa secondo la disciplina contrattuale.

Art. 37

Responsabili degli uffici e dei servizi

Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.

Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente, quelli previsti al secondo periodo del comma 3 dell'art. 51 legge n. 142/90 come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 38

Incarichi esterni

La copertura degli incarichi di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di direzione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 20 unità.

I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e vanno imputati al costo del personale.

Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco, della giunta e dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo n. 165/2001, e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 39

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, secondo la legislazione vigente.

Art. 40

Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizi, ecc.) deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.

L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.

Tale obbligo riguarda sia gli atti vincolati che i provvedimenti discrezionali.

La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l'iter logico ed amministrativo, seguito per la emanazione del provvedimento.

Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione sono espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.

In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Titolo III

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI

Capo V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 41

Forme di gestione dei servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.

La gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza economica sarà assicurata nelle forme di cui al successivo art. 41 del presente statuto.

Art. 42

Servizi pubblici locali

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme stabilite dalla legge ed applicabili nella Regione Sicilia e, comunque, ove non in contrasto con le suddette disposizioni legislative.

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in economia o mediante affidamento diretto a:

- 1) istituzioni;
- 2) aziende speciali, anche consortili;
- 3) società a capitale interamente pubblico.

Lo scopo delle istituzioni è limitato alla gestione esclusiva di singoli servizi di ciascun settore.

Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle forme di gestione previste dalla legge ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.

Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra la gestione diretta, l'affidamento in concessione quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, costituzione di aziende, di consorzio o di società di capitali secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Per gli altri servizi la comparazione tra la gestione in economia, la costituzione in istituzione, l'affidamento in appalto, nonché la forma singola o quella associata mediante convenzione, consorzio, unione di comuni.

Art. 43

Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni e per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

Art. 44

Aziende speciali

L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti e che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

L'azienda deve operare con l'obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.

I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.

Art. 45

Servizi sociali ed istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali il Comune può costituire una o più Istituzione.

L'istituzione è organismo strumentale dell'ente dotato di autonomia organizzativa e gestionale.

Il consiglio comunale:

- a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) conferisce il capitale di dotazione;
- d) nomina il direttore;
- e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo.

Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

La nomina e la revoca degli amministratori spettano al consiglio comunale.

I componenti il consiglio di amministrazione ed il Presidente vengono scelti dal consiglio comunale, fuori dal proprio seno, tra persone che per qualificazione culturale e sociale, rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Il regolamento di cui al precedente comma 2 disciplina, il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.

Il regolamento determina la dotazione organica, l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, nonché le forme di vigilanza e controllo da parte dell'ente.

Art. 46

Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini in cui all'art. 34 della legge n. 142/90, nel testo recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di un documento, corredato dal curriculum dei candidati, che indica il programma, gli obiettivi da raggiungere e i candidati alle cariche nell'ambito del consiglio di amministrazione.

Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Il presidente ed i singoli componenti il consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 47

I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e/o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 26 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale Sicilia n. 48/91 e di cui all'art. 44 del presente statuto, in quanto compatibili.

I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Il Comune non può costituire più di un consorzio per la gestione associata di servizi.

Art. 48

Accordi di programmi

Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.

Detti accordi che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per sé non hanno nulla di programmatico, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberative ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o un singolo intervento.

Possono assumere valenza programmatica, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.

Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, Comuni, ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.

Il sindaco, a tal fine:

— promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.

L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.

La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione e dal Presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dai medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

Titolo IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo VI

FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 49

La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine il Comune promuove:

a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;

b) forme di consultazioni per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;

c) la partecipazione di altre nuove forme associative che si costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali e sociali presenti nel territorio comunale, comitati fondati da utenti di servizi pubblici, rappresentanze delle comunità degli emigrati, organizzazioni

studentesche, comunità di produttori, di agricoltori, di consumatori, ecc.

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.

Art. 50

Il diritto di udienza

Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza.

Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

Il diritto di intervento dei cittadini, a mezzo del predetto diritto, è diretto non a fornire informazioni all'autorità, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.

Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità, le forme dell'esercizio del diritto di udienza che, in ogni caso, deve essere garantito attraverso l'udienza pubblica dei cittadini, singoli o associati, da parte del sindaco o suo delegato nella sede del consiglio comunale e con cadenza almeno mensile. La richiesta dell'esercizio di udienza deve essere presentata al Sindaco per iscritto, con indicazione della questione, oggetto della trattazione e sottoscritta da almeno 50 cittadini, anche facenti parte di associazioni, organismi vari.

Art. 51

Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini

Ciascuno elettore può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale della legge n. 241/90 e dalla legge regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione ed espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali,

di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati a fini dell'attività amministrativa.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi:

— individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

— detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.

Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

Art. 52

Istanze-petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei singoli cittadini o associati, di istanze e petizioni.

I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 51 determina la procedura della petizione, in tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale

procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.

In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.

Se il termine previsto al comma 3° non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'o.d.g. della prima seduta del consiglio.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 53

Proposte-procedure per l'approvazione

I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette per venti giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

Approvato con delibera di consiglio comunale n. 35 dell'1 luglio 2009.

Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Capo VII

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 54

Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.

Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.

Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando forme di incentivazione di cui all'art. 58.

Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, anziani e disabili.

Art. 55

Associazioni e organismi di partecipazione

Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:

1) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzioni;

2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

3) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla Giunta.

I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione.

Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative.

Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello Statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.

Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Art. 56

Forme di consultazione-incentivazione

Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.

Oltre all'udienza pubblica di 50 cittadini richiedenti o individualmente o anche in forma associativa nell'esercizio del diritto di udienza di cui al precedente art. 50, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee generali o parziali dei cittadini e le convocazioni di assemblea delle associazioni iscritte nell'apposito albo, di cui al predetto art. 56, in ordine al relativo settore di competenze.

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria patrimoniale, che tecnico professionale ed organizzativo.

Art. 57

Consulta dei cittadini migranti

In presenza di comunità di cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione europea il Comune istituisce e disciplina con apposito regolamento la consulta dei cittadini migranti.

Art. 58

Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed in ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funziona-

mento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative dotazioni organiche, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema e su temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori oppure per iniziativa popolare con richiesta da parte di 1/4 degli elettori iscritti nelle liste elettorali alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara dell'argomento di richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.

Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 59

Effetti del referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Titolo V

FINANZA E CONTABILITÀ COMUNALE

Capo VIII

LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 60

La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro i termini di legge, osservando i principi dell'universalità, integrità e pareggio economico e finanziario.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del settore economico finanziario. Senza la prescritta attestazione l'atto è nullo di diritto.

I mandati di pagamento di somme già liquidate e le reversali di introito devono essere sottoscritti dal responsabile del settore economico finanziario.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 61

La programmazione delle opere pubbliche

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni.

Il programma delle opere pubbliche comprende la elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano.

Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse con le quali verrà data attuazione alla opera pubblica in programmazione.

Capo IX

IL PATRIMONIO COMUNALE

Art. 62

I beni comunali

Il responsabile del servizio patrimonio cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune ed è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali rientrano nella disponibilità dell'Ente e il loro utilizzo è disciplinato da apposito regolamento.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.

Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

Art. 63

La gestione del patrimonio

Per le finalità di cui sopra, la giunta municipale sovrintende alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio.

Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La giunta municipale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nell'utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.

Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.

La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Capo X

REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 64

Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico – finanziaria ad un collegio di revisori composto da tre membri, secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 67.

Il collegio dei revisori, in conformità alle disposizioni del regolamento di contabilità, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico – finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;

b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico-contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione;

e) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi.

Ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco e al consiglio comunale.

I revisori hanno diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al loro mandato e possono essere invitati a partecipare alle sedute del consiglio.

I rapporti del collegio con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo XI

Art. 65

Efficacia

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.

L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale.

Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

Art. 66

Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.

La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90 e alla legge regionale n. 48/91, nonché alla legge regionale n. 30/2000 e alle disposizioni contenute nell'ordinamento degli enti locali.

Art. 67

Entrata in vigore

Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla

sua affissione all'albo pretorio dell'ente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei comuni e delle province regionali, istituito presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali, il quale a sua volta provvede a trasmetterne copia al Ministero dell'interno.

Art. 68

Difesa contro lo statuto

La difesa contro lo statuto va esercitata nell'ambito della tutela nei confronti degli atti del Comune.

Contro gli atti che violano una norma statutaria, è ammesso il ricorso alla tutela giurisdizionale: giudice ordinario, se la norma statutaria ha fatto sorgere un diritto soggettivo; giudice amministrativo se la norma ha fatto sorgere un interesse legittimo.

Analogamente se l'applicazione di una norma statutaria lede un diritto soggettivo, l'impugnazione della norma va effettuata avanti al giudice ordinario, se invece lede un interesse legittimo, l'impugnazione va effettuata avanti al giudice amministrativo.

(2012.18.1155)014

STATUTO DEL COMUNE DI ARAGONA (Provincia di Agrigento)

Modifiche ed integrazioni

Lo statuto del Comune di Aragona è stato pubblicato nel supplemento straordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 14 maggio 1994.

Successive modifiche sono state pubblicate nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 37 del 22 agosto 2003.

Con deliberazioni del consiglio comunale n. 12 del 15 febbraio 2012, n. 16 del 23 febbraio 2012, e n. 17 dell'1 marzo 2012 sono state approvate le modifiche ed integrazioni:

«Art. 24 bis

Revoca del Presidente del consiglio comunale

“1. Su richiesta motivata di almeno la metà dei consiglieri, con arrotondamento per difetto nei confronti del Presidente del consiglio comunale può essere presentata, per gravi e comprovate inadempienze nello svolgimento della funzione, una mozione motivata di revoca. La mozione, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi del Consiglio, determina la cessazione dalla carica di Presidente”.

“2. La seduta, in tale circostanza, viene convocata e presieduta dal vice presidente del consiglio”.

Art. 27 - sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. La giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 assessori di cui almeno uno di diverso sesso rispetto agli altri”.

Art. 47 - sostituire il comma 9 con il seguente:

“9. I referendum possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto se consentito dalla legge”.

Art. 50 ter - “Consulta dei cittadini migranti”

“1. Il comune istituisce e disciplina con regolamento proprio la Consulta dei cittadini migranti per quei cittadini residenti provenienti da paesi non appartenenti alla Unione europea”.

Artt. 52-53-54-55-56-57 e 58 - sono soppressi

Art. 65 - comma 5, eliminare la dicitura “salvo che il sindaco abbia nominato il direttore generale”.

Art. 82 - Al comma 2 sostituire “con voto limitato a un componente e con votazione unica a risultato complesso” secondo le norme in vigore”.

(2012.17.1262)014

COPIA
NON
VALIDA PER
ARAGONA

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460; "Calysa" di Castorina G.na & C. - via Resistenza Partigiana, 180/E.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Cellauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocchio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - "Alfa & Beta" s.n.c. di Greco Laura e Cucinella Anita - via Genova, 52; Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450; Castronovo Rosanna - via Matteotti, 119/121.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Imerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanca Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
BORGETTO - Cartolibreria Brusca di Di Marco Teresa - via S. Agostino, 1.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CALTANISSETTA - Libreria Sciascia Salvatore s.a.s. - corso Umberto, 111.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via O. Sella, 106/108.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Rocco Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SCIACCA - Edicola Coco Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
GIARRE - Libreria La Senorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.
LICATA - Edicola Santamaria Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2012

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale		
— annuale	€	81,00
— semestrale	€	46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:		
— soltanto annuale	€	208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€	23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€	202,00
Abbonamento semestrale	€	110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€	4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€	1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€	0,18
--	---	------

Per l'estero, i prezzi di abbonamento e vendita sono raddoppiati.

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45.



TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30

